

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Difetto di legittimazione processuale del genitore che agisce in giudizio in rappresentanza del figlio, sanatoria**

*Va seguito l'indirizzo secondo cui il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria.*

**Tribunale di Monza, sezione seconda, sentenza del 30.6.2015, n. 1903**

*...omissis...*

“La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008. Cfr. anche Cass. 19305/2006). L'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto è fatto che conduce a ritenere superata la presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate.

Tale prova deve ritenersi conseguita nel presente caso. Sul punto è stata esperita CTU con nomina della dott.ssa Pxxxx R., il cui esame in fatto è stato diligente, accurato e documentato, per cui si ritiene appurato quanto segue: Il conto corrente n. xxxxxxacceso dalla de cuius xxxxxxxx xxxxxxxx. e cointestato xxxxxxxx 31 marzo 2009 presentava un saldo di € 479,94.

In data 16 aprile 2009 è presente bonifico in entrata per € 19.935,33, proveniente da conto corrente a nome della de cuius e di un terzo.

Altre movimentazioni in entrata sono esclusivamente gli accrediti della pensione della de cuius.

Essendo l'intero attivo esistente sul conto riferibile esclusivamente alla de cuius, risulta che la intestazione anche alla xxxxx meramente di comodo, senza che la stessa possa pretendere la titolarità del 50% dell'attivo, in quanto la presunzione di contitolarità del conto risulta superata.

Rimane da valutare se la signora xxxxxx. abbia o meno inteso donare metà di tale somma (o metà del residuo di conto xxxxx favore della nipote ospitante signora Bxxxxx

Secondo le allegazioni di parte convenuta la donazione avrebbe avuto lo scopo di ricompensarla dell'ospitalità e delle cure offerte. Si tratterebbe pertanto di donazione remuneratoria, disciplinata all'art. 770 c.c., che prevede sia da qualificarsi come donazione anche l'attribuzione “fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione”.

Deve escludersi l'applicazione del secondo comma dell'art. 770 c.c. che prevede non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

L'importo della somma infatti non può considerarsi usuale per le seguenti considerazioni: l'importo in sé è di non esigua entità ed è evidentemente sproporzionato ove posto a raffronto con le condizioni economiche non floride della de cuius, trattandosi dei suoi unici risparmi e godendo la stessa solo dei redditi della esigua pensione di € 694,00. Le condizioni economiche della de cuius risultano dalla CTU esperita, che ha appurato l'estinzione di tutti i rapporti intestati alla defunta presso la Cassa di Risparmio del Veneto e la titolarità di un libretto di risparmio postale con saldo positivo di soli € 339,37 alla data del decesso. Tali risparmi secondo l'id quod plerumque accidit erano stati tenuti da parte nel caso di necessità di cure, prevedibili data l'età avanzata della de cuius, e come provvista per i canoni dell'immobile condotto in locazione. La stessa convenuta ha infatti esposto di avere ospitato la zia solo “in attesa di trasferirsi, come poi avvenuto all'inizio di aprile 2009, presso altro immobile condotto in locazione”.

In tali condizioni a fronte di poco più di tre mesi di ospitalità, sarebbe del tutto inusuale la donazione di metà del proprio patrimonio.

Potrebbe essere usuale e proporzionato invece corrispondere una buona parte delle entrate da pensione, come appare essere accaduto: infatti sul conto corrente cointestato risulta accreditata la pensione ma prima del bonifico era presente solamente la somma di € 479,94.

Nulla è dovuto quindi in via equitativa a titolo di remunerazione, essendo presumibile che la defunta abbia contribuito con almeno parte della pensione maturata durante la sua permanenza presso la nipote.

Infatti, per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14981 del 24/10/2002).

In quanto alle affermate limitazioni probatorie, si può ritenere che la cointestazione del conto, fatta per atto scritto, costituisca una forma di donazione indiretta, per la quale non sia necessario il requisito di forma dell'atto pubblico.

La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26983 del 12/11/2008).

Tuttavia la domanda non può venire accolta in quanto non è provata la sussistenza dell'animus donandi: l'unico capitolo di prova dedotto da parte convenuta in merito, (punto 7), riguarda la circostanza secondo cui la signora Pxxxxxxx riferito al medico curante di volere ricompensare la signora xx. della disponibilità con la quale si era presa e si prendeva cura di lei. Tale richiesta istruttoria è inammissibile in quanto la circostanza è generica: come avrebbe inteso ricompensare la nipote? Un oggetto come regalo d'uso? una piccola somma? la somma poi prelevata dalla convenuta? Data la genericità dell'oggetto, anche ove la circostanza fosse stata confermata dal testimone, non sarebbe stata sufficiente prova dell'animus donandi, ed è per questo motivo che è stata ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria.

La richiesta prova testimoniale è inoltre inammissibile in quanto il fatto ivi esposto non è allegato nè in citazione nè nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. - nelle quali l'animus donandi è stato desunto dal mero fatto della cointestazione del conto, senza che fossero allegate espresse dichiarazioni della defunta in tal senso, quindi parte convenuta è incorsa nella relativa decadenza istruttoria.

In conclusione, la convenuta non ha titolo per trattenere la somma pari al 50% dell'importo originariamente bonificato sul conto corrente cointestato, per non essere stata provata la donazione della relativa somma.

Diversa è la questione relativa a quale somma sia dovuta in restituzione, dovendosi sottrarre al patrimonio della de cuius le somme utilizzate per le esequie.

Sul punto è stata esperita CTU con nomina della dott.ssa Pxxxxxxx il cui esame è stato diligente, accurato e documentato e le cui risultanze in fatto vengono qui acquisite. Le conclusioni in diritto - che competono al solo giudicante - non si condividono per le ragioni sopra esposte.

Il conto corrente nxxxxxxx acceso presso il Banco xxx, filiale di Gxxx., cointestato xxxx alla data del decesso (20 giugno 2009) presentava un saldo pari ad € 20.994,50.

Il CTU ha esaminato le movimentazioni di conto dal 31.03.09 al decesso, constatando oltre al noto bonifico di € 19.935,33, anche accrediti della pensione di aprile, maggio e giugno e due prelievi (€ 1.500,00 il 4 maggio e € 500,00 il 15 giugno).

Tali movimentazioni si possono ritenere per presunzioni tutte riferibili alla defunta e comunque non sono contestate.

Il CTU ha anche esaminato le movimentazioni successive al decesso, constatando un bonifico alla Tesoreria del Comune di Villanova per diritti cimiteriali per la somma di € 1.658,00, l'emissione di assegno circolare per € 4.300,00 e bonifico a Carraro s.n.c. per € 840,00, a conferma delle spese funerarie indicate da parte convenuta.

Tali spese sono a carico dell'asse ereditario, per cui vanno detratte dalla somma presente sul conto corrente al momento del decesso (€ 20.994,50).

Non giustificati invece sono i prelievi, riscontrati anche dal CTU e pacificamente ammessi, della somma complessiva di € 10.500,00 effettuati dalla convenuta tramite assegni tra il 22 e il 24 giugno 2009, quindi in data immediatamente successiva al decesso.

L'attrice ha quindi diritto alla restituzione, quale unica erede della signora Pxxxxxx., della somma complessiva di € 14.196,50 pari alla somma esistente sul conto corrente al momento del decesso, sottratte le spese funerarie (€ 20.994,50 - € 6.798,00). A tale somma deve essere sottratto l'importo di € 366,58, già corrisposto banco iudicis, per un totale di € 13.829,92.

Sulla somma esistente sul libretto postale, nulla a provvedere, non risultando la stessa nella disponibilità della convenuta.

Sulla somma come sopra determinata decorrono gli interessi nella misura legale. Non è invece dovuta non la richiesta rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Non è provato alcun maggior danno.

Tale somma va restituita all'attrice, non avendo parte convenuta alcun titolo per trattenerla e non essendo parte il padre, il quale non ha instaurato il giudizio in proprio bensì quale legale rappresentante della figlia ora maggiorenne.

Vanno rigettate le residue domande proposte da parte attrice, per carenza di prova in merito ad ulteriori beni parte dell'asse ereditario.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la signora xxxxxx. al pagamento, in favore della signora xxxx. della somma di € 13.829,92, oltre ad interessi nella misura legale dal 20 giugno 2009 al saldo effettivo; condanna altresì la signora Bxxxx a rimborsare in favore della signora B.xxx. le spese di lite, che si liquidano in € 374,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre a i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola